

Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione II civile

riunito in camera di consiglio in data **27.03.2025** nelle persone dei signori:

dott.ssa Luisa Vasile	Presidente
dott. Luca Giani	Giudice rel.
dott.ssa Vincenza Agnese	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale

n. 130-1/2025 Ruolo Procedimento Unitario

promosso su ricorso depositato in data 04.02.2025

DA

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO-Direzione
Distrettuale Antimafia, PM DOTT.SSA SILVIA BONARDI**

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

TOGA SRL (C.F e P.IVA 02972530832) con sede legale in Milano, Via Giuseppe Tacciolini n. 6

RESISTENTE (contumace)

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato per l'istruttoria;
rilevato in fatto che:

- Il PM istante, come in epigrafe, ha depositato ricorso in data 04.02.2025 per dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice TOGA SRL, avendo contezza dell'insolvenza nell'ambito del procedimento n. 15239/23 RGNR iscritto a Mod. 21;
- fissata udienza per la data 25.03.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito in data 11.02.2025 a cura della Cancelleria ai sensi dell'art. 40, commi 6 e 7, CCII (*area web*); fermo il perfezionamento della predetta notifica, il PM ha comunque provveduto alla notifica tramite UNEP e previo accesso in data 18.02.2025 presso la sede della debitrice, ivi risultante non

reperibile, si perfezionava con successivo deposito presso la Casa Comunale in data 20.02.2025.

osserva quanto segue.

- Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in Milano, pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale adito e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- Trattasi di impresa avente ad oggetto la seguente attività commerciale: *“lavori edili di costruzione, manutenzione, ristrutturazione di edifici privati e pubblici”* come da visura camerale, agli atti;
- Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII.
Nella specie si deve constatare che tale onere probatorio non è stato assolto da parte convenuta, che si è disinteressata delle sorti del presente procedimento e non risulta, pertanto, alcuna produzione quanto al triennio qui di interesse, atteso che l'ultimo bilancio (comunque sopra soglia) risale all'esercizio 2018;
- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che i debiti scaduti ed esigibili ammontano ad importo superiore ad € 30.000. E segnatamente si consideri infatti che dalla informativa dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione del 12.02.2025 acquisita nel corso dell'istruttoria, risulta un debito complessivo di *euro 814.611,41*, non oggetto di alcuna rateizzazione.
- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) CCII definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo. La nozione di insolvenza è, infatti, la medesima già oggetto della previgente legge fallimentare, pertanto sul punto si richiama la giurisprudenza formatasi in materia, ove ha statuito che l'insolvenza *“si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti”* (Cfr. tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789);
- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
 - 1) dall'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, come da informativa sopra citata e come da risultanze della relazione allegata al ricorso del PM;
 - 2) dalle risultanze di cui alla ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica operata dal consulente del PM ed allegata al ricorso del PM, anche con riferimento alla circostanza che i beni di proprietà della società non sarebbero sufficiente per far fronte alle ingenti passività maturate quantomeno nei confronti dell'Erario;
 - 3) dall'inattività dell'impresa come risultante dalla tentata notifica presso la sede;
 - 4) nonché, dal mancato deposito dei bilanci di esercizio a partire dall'anno 2018, adempimento al quale vi sarebbe tenuta *ex lege*;

Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.

PQM

Visti gli articoli 26 e ss CCII;

1. **DICHIARA** l'apertura della liquidazione giudiziale di **TOGA SRL** (C.F e P.IVA 02972530832) con sede legale in Milano, Via Giuseppe Taccioli n. 6;
2. **DICHIARA** che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
3. **NOMINA** giudice delegato il dott. Luca Giani;
4. **NOMINA** Curatore l'avv. ERIKA MARCIANESI, soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
5. **ORDINA** al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
6. **FISSA** l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 02.07.2025 alle ore 12.00 davanti al giudice delegato dott. Luca Giani, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo; udienza che verrà celebrata con modalità da remoto mediante applicativo Teams tramite lo specifico *link* del G.R:

[Partecipa alla riunione ora](#)

7. **ASSEGNA** ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
8. **AVVISA** i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
9. **AUTORIZZA** il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - d) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
- f) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;

10. **ORDINA** al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
11. **ORDINA** al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12. **ORDINA** che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 27.03.2025.

Il giudice rel. ed est.
dott. Luca Giani

Il Presidente
dott.ssa Luisa Vasile